

LINEE GUIDA A SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DI BAMBINE E BAMBINI, ALUNNE E ALUNNI CON DISABILITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER L'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Indice

- 1. LE POLITICHE INCLUSIVE DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI**
- 2. L'INCLUSIONE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 0-6 ANNI DELLA CITTA'**

2a IL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE

- 2.a.1 CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE**
- 2.a.2 I NIDI D'INFANZIA**
- 2.a.3 LE SCUOLE D'INFANZIA**

2.b L'ASSISTENZA SPECIALISTICA

- 3. L'ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO**

1. **LE POLITICHE INCLUSIVE DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI**

L'approccio al tema della disabilità e dei bisogni educativi speciali si colloca all'interno del modello bio-psico-sociale che interpreta la condizione della persona in termini di *funzionamento*, come risultato dell'interazione tra il/la bambino/bambina e il contesto sociale di vita, in base alla classificazione ICF (International Classification of Functioning).

La Divisione Servizi Educativi ha adottato da anni questa prospettiva quale riferimento e indirizzo pedagogico per il progetto inclusivo 0-16 della Città, diversificando gli interventi per rispondere alla complessità dei bisogni sempre crescenti e per creare sinergie in una logica di rete tra gli Enti che hanno sottoscritto l'Accordo di Programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.15 del 14/4/2016, stipulato ai sensi dell'art.34 del D.Lgs 267/2000 e in attuazione della Legge Quadro 104/92 e della L.R. 28/2007.

Questi assunti hanno determinato un profondo cambiamento di paradigma tra la logica dell'integrazione e quella dell'inclusione, che, pur incontrando ancora ostacoli culturali nella piena attuazione, trova ampia risonanza nelle disposizioni di legge introdotte dal D.Lgs 66/2017, modificato dal D.Lgs 96/2019 e dal quadro normativo nazionale già molto avanzato in termini di politiche per l'inclusione scolastica.

In particolare, mentre l'integrazione si propone il reperimento di risorse (sostegni) per l'ambientamento e il raggiungimento di obiettivi educativi nell'ambito dell'autonomia, comunicazione, socializzazione, l'inclusione si propone il superamento delle barriere alla partecipazione e all'apprendimento.

Nell'integrazione la responsabilità del processo educativo-formativo è assegnata a una figura specifica (educatore/educatrice/insegnante di sostegno) che si raccorda con il programma e con il personale curricolare.

Nell'inclusione, invece, tutti gli/le educatori/educatrici/insegnanti e i percorsi di apprendimento devono avere i presupposti per rispondere alle differenze di bambini/bambine, in un'ottica di sostegno distribuito e di progetto condiviso.

Risulta quindi centrale il ruolo di tutti gli/le educatori/educatrici, gli insegnanti e di tutti gli adulti, che hanno una grande responsabilità nell'operare scelte mirate a ridurre gli ostacoli per facilitare l'inclusione.

L'attenzione educativa è, pertanto, spostata dall'individuo all'ambiente: la difficoltà non può essere attribuita al/alla bambino/bambina che apprende, bensì deve essere prioritariamente pensata come determinata dal contesto, per verificare se questo è in grado di riconoscere le peculiarità e le caratteristiche individuali e di dare risposte adeguate.

Conseguentemente, al centro di tutti i processi che governano l'operato della Divisione rispetto alla disabilità si situano il rapporto ed il dialogo continuo con i servizi educativi e scolastici 0/6, le scuole primarie e secondarie di primo grado della Città, in un continuum che investe la verifica delle attività in corso d'anno, la riflessione e condivisione sui nuovi bisogni che di anno in anno si presentano, con lo scopo di trovare soluzioni il più possibile adeguate e condivise.

Per perseguire le finalità sopra descritte e previste dalla normativa, il Comune di Torino eroga il trasporto, l'assistenza educativa specialistica per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione, gli ausili funzionali, nonché il sostegno e l'assistenza di base nei servizi comunali, a bambine e bambini, alunne e alunni con disabilità frequentanti i servizi educativi e scolastici per l'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione.

In tale quadro si situano le recenti novità apportate dal D.Lgs 66/2017, modificato con il D.Lgs 96/2019 e dal D.I. 182/2020.

Tali modifiche riguardano sinteticamente:

- l'adozione su scala nazionale della prospettiva bio-psico-sociale proposto dall'ICF per l'approccio all'inclusione;
- un modello nazionale, suddiviso per ordini di scuola, per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI), redatto dalla scuola con la partecipazione dei genitori e il supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM);
- la definizione dell'iter per la stesura del PEI, articolato in più fasi, già a partire dal mese di giugno per i nuovi iscritti (PEI provvisorio);
- la definizione degli organismi preposti alla realizzazione del progetto di inclusione scolastica, con particolare riferimento al Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) e al Gruppo di Inclusione Territoriale (GIT).

Di seguito le azioni più rilevanti per la redazione del PEI:

- si tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità e del profilo di funzionamento, con particolare riguardo a tutti quei fattori di contesto che determinano condizioni favorevoli (facilitatori) e che creano ostacoli da superare (barriere);
- si individuano obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica;
- si esplicitano le modalità di sostegno didattico, di verifica, i criteri di valutazione;
- è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre: sono previste una verifica intermedia e una finale a fine anno scolastico.

Occorre peraltro considerare che il D.Lgs 66/2017, modificato dal D.Lgs 96/2019, e il D.Interministeriale 182/20 non rappresentano pienamente la specificità dei servizi gestiti dagli Enti Locali.

In particolare, si evidenzia che

- non sono presi in considerazione i servizi educativi 0- 3 anni;

- le modalità previste per le scuole statali non corrispondono alla struttura organizzativa delle scuole paritarie

Infatti, la Città di Torino organizza e gestisce servizi educativi

- che accolgono bambine e bambini da 0 a 6 anni,
- diffusi su tutto il territorio cittadino e organizzati in Circoli Didattici, a ciascuno dei quali afferiscono almeno due scuole dell'infanzia (3/6 anni) ed un nido (0/3 anni).

Per ognuno di tali circoli, il coordinamento pedagogico ed organizzativo è affidato ad una/un Responsabile Pedagogica/o a cui spetta anche il compito di individuare tra il personale comunale del Collegio Docenti di ogni scuola dell'infanzia, un/una referente per l'inclusione. E' inoltre costituita la Commissione Inclusione 06 del Coordinamento Pedagogico della città (da qui in avanti, Commissione Inclusione 06), la quale cura la costruzione degli orientamenti in tema di disabilità e inclusione sociale e scolastica, governa l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili per sostenere il loro sviluppo ed attuazione. Propone, inoltre, in relazione al progetto, i percorsi formativi adeguati.

In coerenza con i documenti di indirizzo e con la visione di un continuum degli ambienti di cura e di apprendimento per la fascia da 0 a 6 anni, il Regolamento n. 231 non prevede la permanenza al nido, mentre nella scuola dell'infanzia si configura come eccezionalità normata da apposita circolare._

E' quindi opportuno effettuare un'opera di armonizzazione che declini il dettato legislativo,

- tenendo conto delle peculiarità del contesto organizzativo dei nidi e scuole dell'infanzia municipali;
- riassumere e rendere esplicito il modello dell'offerta attuato in questi anni dalla Divisione nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo.

2. L'INCLUSIONE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 0-6 ANNI DELLA CITTA'

I principi ai quali si ispira l'azione della Città di Torino, già espressi in precedenza, sono caratterizzati da un approccio olistico: approccio che trova piena rispondenza nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, è ribadito dal Decreto Legislativo 65/2017 e rimarcato nel documento base "Linee Pedagogiche per il sistema integrato zero-sei" redatto dalla Commissione Nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione.

All'interno di quest'ultimo documento si sottolineano, inoltre, l'importanza di un curricolo unitario ed integrato per il segmento formativo 0/6 anni e il valore della continuità orizzontale e verticale come tassello fondamentale del progetto di sistema dei servizi educativi.

Inoltre, lo stesso Decreto Interministeriale 182 del 29/12/2020, già citato in precedenza, richiama il principio di "corresponsabilità educativa" che comporta, ai fini dell'inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l'alunno/alunna con disabilità è preso in carico dall'intero team/consiglio di classe; dall'altro, il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per l'intero ambiente di apprendimento" (cfr. nota 40 del Ministero dell'istruzione del 13/1/21).

I nidi e le scuole dell'infanzia lavorano in questa prospettiva, cercando di essere attenti e rispettosi delle differenze e di operare per abbattere tutte le barriere che ostacolano la partecipazione e l'apprendimento di bambini/bambine, per sostenere la genitorialità delle famiglie nel delicato percorso che si trovano ad affrontare quando nasce un/una bambino/bambina con disabilità o a rischio evolutivo.

In questa logica, le ore di sostegno e di assistenza educativa specialistica per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione sono assegnate alla sezione per sviluppare un

progetto educativo personalizzato: come ripreso dalle *“Linee guida concernenti la definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno”* (allegato B del decreto 182/20), l’esigenza di supporto didattico e specialistico non è, pertanto, automaticamente connessa alla gravità clinica o alla quantificazione del deficit di funzionamento ma tiene conto di tutti i fattori di contesto, delle barriere e dei facilitatori, degli obiettivi, di tutte le risorse disponibili nell’ottica di valorizzare le professionalità presenti, dell’orario di frequenza, del gruppo dei pari.

“Si passa, nei fatti, a una correlazione tra risorse e disabilità specifica, sciogliendo l’erronea semplificazione meramente quantitativa. (...). E’ rotto il rapporto sinallagmatico gravità/rapporto 1:1, perché la domanda corretta, e la conseguente risposta da dare, è fondata sulla tipologia di gravità e sulle risorse professionali adatte a compensare quel tipo di gravità, a partire dagli stessi curriculum dei docenti” (cfr. circolare del Ministero dell’Istruzione 40 del 13/1/21).

L’assunto di base è che tutte le risorse presenti si fanno carico di predisporre il contesto migliore, di ridurre le barriere e di includere bambine e bambini, alunne e alunni.

Pertanto, in quest’ottica i progetti inclusivi tengono conto di tutti gli elementi che possono concorrere a favorire l’accoglienza, a sostenere gli apprendimenti, a facilitare l’autonomia e la comunicazione alla luce del principio di “accomodamento ragionevole” espresso dall’art. 2 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006, e esplicitamente ripreso dal D. Lgs 66/2017, così come modificato dal D. Lgs 96/2019.

Il succitato art. 2 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità afferma che per “accomodamento ragionevole” si intendono: “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.

In sostanza, la predetta normativa nazionale indica i seguenti criteri come fondamentali per garantire l'inclusione delle persone diversamente abili (principio costituzionalmente tutelato):

1) la creazione di un ambiente complessivamente inclusivo, comprendente tutte le risorse umane, strutturali ed educative presenti. Risorse quindi che non comprendono solo il numero di ore di supporto che personale specialistico può offrire al/alla bambino/bambina in questione (ore peraltro necessarie, ma non sufficienti da sole ad accogliere i soggetti diversamente abili), ma che contemplano soprattutto la qualità dell'azione educativa e la competenza professionale delle figure coinvolte;

2) l'accomodamento ragionevole, nel senso che occorre progettare e realizzare tutti gli interventi necessari ed appropriati, senza oneri sproporzionati o eccessivi, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

3) in stretto collegamento con il principio appena menzionato, naturalmente occorre tener conto delle risorse complessivamente disponibili e della necessità di garantire pari trattamento a tutte le famiglie interessate.

In presenza di bambini e bambine con disabilità certificata, è compito degli uffici della Divisione dei Servizi Educativi, attuare i seguenti interventi:

- stesura di una proposta di progetto educativo individualizzato;
- condivisione del progetto con le famiglie;
- attivazione della rete dei soggetti che a vario titolo si occupano del/della bambino/bambina.

2a IL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE

2.a.1 CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Nelle scuole e nei nidi d'infanzia, il sostegno è garantito, nel quadro delle risorse disponibili, quando la domanda e tutta la documentazione necessaria sono presentate entro i termini previsti annualmente dalla Divisione Servizi Educativi.

E' garantito il diritto all'accoglienza in ogni momento, anche nei casi in cui la domanda o le documentazioni siano presentate nel corso dell'anno scolastico. Per queste situazioni, il progetto d'inclusione è attivato in relazione alle risorse disponibili.

Il servizio per i nidi d'infanzia a gestione diretta è fornito esclusivamente da aggiudicatari selezionati tramite appalto, mentre nelle scuole dell'infanzia il servizio fornito dagli aggiudicatari integra le risorse di sostegno comunali.

Nel caso siano presenti più interventi di sostegno nella stessa sezione (sia nei nidi che nelle scuole d'infanzia), è possibile prevedere un monte ore complessivo da assegnare alla sezione pari alla somma oraria complessiva attribuita ai singoli casi presenti diminuita per un massimo del 10%, al fine garantire la continuità di un'unica risorsa educativa per il supporto e consentire una maggiore stabilità dell'équipe di lavoro.

In un'ottica di stabilità e continuità, data la particolarità e la strategicità del servizio offerto, la durata dell'appalto del servizio, dovrà essere almeno di due anni.

Si terrà, altresì, conto della presenza di altri servizi con lo scopo di mettere al centro di tutto il processo di inclusione il soggetto nella sua interezza perseguendo, oltrechè l'armonizzazione delle risorse anche e soprattutto la necessità di integrare in un continuum tutti gli interventi a sostegno del percorso di crescita, di autonomia e di sviluppo individuale nella logica del progetto di vita previsto dalla L. 328/2000.

Per bambine e bambini accolti nei servizi educativi comunali, non residenti sul territorio, si prevede la sottoscrizione di specifici accordi con i comuni di residenza per normare la gestione degli interventi.

2.a.2 I NIDI D'INFANZIA

Come già evidenziato, il D. Lgs 66/17 e successive modifiche, non norma le modalità del sostegno e dell'inclusione nei servizi 0-3 anni. Ciò nonostante, la Città ha operato nell'ottica di armonizzare i D. Lgs 65/17 e 66/17, per garantire la realizzazione di un progetto di inclusione unitario da 0 a 6 anni. Pur riconoscendo la specificità legata all'età, l'approccio al tema della disabilità e dei bisogni educativi speciali prevede riferimenti di principi e di pratiche educative comuni, in una prospettiva di sistema e di continuità dell'ambiente di apprendimento. A questo riguardo, la letteratura scientifica pone grande rilevanza alla possibilità di attivare nei contesti educativi interventi precoci volti a prevenire il disagio, a contrastare la povertà educativa, ad incidere sulle situazioni di svantaggio.

Sono pertanto confermate le procedure già attive in merito:

- alla presentazione della documentazione da parte delle famiglie;
- al ruolo della Commissione Inclusione 06 nell'esame delle domande e nell'assegnazione delle ore di sostegno.

Tali procedure sono codificate dal Regolamento comunale sui nidi d'infanzia e da atti gestionali dei Dirigenti competenti.

In particolare,

- 1) Le famiglie presentano all'atto dell'iscrizione o in corso d'anno la documentazione sanitaria attestante la disabilità del/della bambino/bambina.

2) La Commissione Inclusione 06 valuta le richieste e assegna, se necessario, il servizio di sostegno in base alla diagnosi ed ai bisogni del/della bambino/bambina, emersi da eventuale relazione osservativa del personale del nido. Definisce, inoltre, il livello di gravità e lo comunica al Nido. In assenza di indicazioni specifiche, come detto, e in analogia con quanto previsto dal D.L.182/20, vengono definite tramite apposito atto dirigenziale i range di ore da assegnare sulla base dei seguenti criteri:

- l'organizzazione dei servizi 0/3 (rapporto adulti/bambini/bambine, numero di bambini/bambine in sezione, età, orario di compresenza, numero di iscritti a tempo breve...);
- la valutazione di 4 livelli di gravità della condizione di disabilità (lieve, medio, elevato, molto elevato);
- la necessità di attivare precocemente interventi educativi mirati anche in fase di accertamento o di presa in carico da parte dei servizi di neuropsichiatria infantile, ai fini prognostici e per ridurre gli svantaggi;
- la disponibilità di risorse.

Pertanto in base agli elementi di cui sopra, le ore settimanali medie di sostegno sono così definite:

- lieve: in media 6 ore
- medio: in media 10 ore
- elevato: in media 15 ore
- molto elevato: in media 17 ore

Data l'età dei bambini e delle bambine e la possibilità che non sia stato ancora redatto un profilo descrittivo di funzionamento, è previsto un momento di osservazione mirata a cura del personale educativo comunale in fase di ambientamento per acquisire tutti gli elementi necessari alla definizione del progetto.

Il progetto di sostegno deve tener conto di elementi di contesto che influiscono sulla quantificazione delle ore di ogni intervento (a titolo esemplificativo: capacità del/della bambino/bambina, numero di iscritti in sezione, composizione della classe e presenza di bambini/bambine BES, presenza di altri/altre bambini/bambine con disabilità in sezione, presenza di altri interventi, orario di frequenza del/della bambino/bambina, aspetti organizzativi della sezione).

In coerenza con quanto contenuto nella Delibera “Linee di indirizzo per un nuovo sistema integrato dei servizi per l’infanzia”, possono essere previsti momenti di coprogettazione tra la Commissione Inclusione 06 e l’Impresa aggiudicataria sulle azioni di intervento e le risorse necessarie alla realizzazione del progetto di inclusione.

2.a.3 LE SCUOLE D’INFANZIA

I soggetti che operano per l’inclusione nelle scuole dell’infanzia comunali sono costituiti sulla falsariga di quanto previsto dal D.Lgs 66/17 e successive modifiche e dal D.L. 182/20, pur tenendo conto delle peculiarità dell’organizzazione cittadina rispetto alle scuole statali. In particolare:

1) La Commissione Inclusione 06, costituita ai sensi dell’art 16 comma 2 del Regolamento n. 341 e nominata tramite atto dirigenziale, è equiparata al GIT (Gruppo per l’Inclusione territoriale) per la funzione tecnica a supporto delle decisioni del Dirigente d’Area. Essa esercita, in particolare, compatibilmente con le peculiarità dell’assetto organizzativo della Città di Torino e dei relativi Servizi educativi 3-6 anni, le competenze previste dai commi 4 e 5 dell’art. 9 del D.Lgs 66/2017;

La Commissione Inclusione 06, inoltre, valuta le proposte dei Gruppi di lavoro operativi (GLO) ed esprime un parere tecnico al Dirigente responsabile, che approva l’assegnazione delle risorse, tenuto conto del parere suddetto della Commissione

Inclusione 06, secondo i criteri precedentemente enunciati e all'interno dei range di ore previsti dal Decreto Interministeriale 182/2020.

La Commissione Inclusione 06 propone, altresì, al Dirigente l'assegnazione, se necessario, del servizio di assistenza educativa specialistica per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione in base alla diagnosi ed ai bisogni del/della bambino/bambina e su indicazione del GLO. Definisce, infine, il livello di gravità secondo la tabella dei fabbisogni allegata al decreto D.I. 182/2020 e comunica il tutto alla scuola.

- 2) I Responsabili Pedagogici sono delegati a nominare, convocare, presiedere i GLO;
- 3) I GLO da costituirsi in ogni scuola per l'inclusione di ogni singolo/a bambino/bambina con accertata disabilità sono nominati dai Responsabili Pedagogici e sono costituiti dagli stessi soggetti previsti dal D. Lgs 66/17.

Inoltre, in coerenza con le indicazioni riferite alla continuità educativa, si ritiene utile includere nella composizione del GLO per la stesura del PEI provvisorio, qualora un/una bambino/bambina abbia già frequentato un nido di infanzia, gli/le educatori/educatrici di riferimento, senza diritto di voto.

I GLO sono presieduti dal Responsabile Pedagogico negli incontri per redigere il Progetto Educativo Individualizzato provvisorio (PEI provvisorio) e nei casi in cui si definisca la proposta di assegnazione di risorse. Nelle altre situazioni il Responsabile Pedagogico potrà nominare come suo delegato il referente per l'inclusione;

I GLO, sono competenti in merito a

- elaborare, sulla base dei rispettivi ruoli e funzioni, il Piano Educativo Individualizzato e approvarlo nell'ottica di promuovere il confronto tra soggetti diversi che operano per un fine comune; attraverso il confronto e la discussione, l'obiettivo deve

essere la convergenza verso posizioni unitarie. Rispetto alle questioni inerenti la didattica e la progettualità educativa, la competenza spetta alla componente docente: per le proposte di quantificazione delle risorse, in caso di pareri non convergenti, questi sono messi a verbale. L'assegnazione definitiva è determinata dal Dirigente, sentito il parere tecnico della Commissione Inclusione 06;

- accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni;
- verificare e valutare il percorso educativo-didattico ed inclusivo del/della bambino/bambina;
- collaborare per la realizzazione dello sviluppo del/della bambino/bambina nelle diverse dimensioni in ottica ICF;
- condividere la valutazione di gravità espressa dalla Commissione Inclusione 06 nelle funzioni del GIT e acquisire ulteriori elementi da inserire nel PEI provvisorio utili all'eventuale ridefinizione della valutazione di gravità. Le motivazioni della richiesta devono essere argomentate e inviate alla Commissione Inclusione 06 che si riserva di rivedere il giudizio prima dell'avvio dell'ambientamento;
- formulare attraverso la stesura del PEI definitivo la proposta, alla Commissione Inclusione 06, della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (Assistente alla comunicazione e all'autonomia - Assistenza di base).

4) Il Responsabile Pedagogico individua, all'interno del collegio docenti di ogni scuola dell'infanzia comunale, tra il personale comunale, un/una referente per l'inclusione.

Al/alla **referente per l'inclusione** spetta il compito di coadiuvare il/la Responsabile Pedagogico/a rispetto al coordinamento del piano per l'inclusione scolastica e, su delega, di presiedere le riunioni del GLO.

Con determinazione dirigenziale sono stabilite le modalità di funzionamento dei GLO e le funzioni degli altri soggetti previsti.

PROCEDURA

- il GLO è convocato dal Responsabile Pedagogico per redigere, come previsto dal D.I. 182/2020, il PEI provvisorio sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione Inclusione 06 e inviarlo alla stessa.
- La Commissione Inclusione 06 assegna in via provvisoria dal primo giorno di frequenza le ore minime settimanali previste dal range di gravità ,secondo l'allegato C1 del D.I.182/2020. Nel caso di una valutazione di gravità lieve le ore di partenza assegnate sono 5.
- Per i/le bambini/bambine frequentanti che non dispongono ancora di un progetto educativo individualizzato, ma il cui livello di gravità sia già stato indicato dalla Commissione Inclusione 06, il GLO può, già in fase di PEI provvisorio, formulare anche una proposta di ore di sostegno, se ritiene di avere tutti gli elementi di contesto necessari per redigere una proposta di progetto (osservazioni mirate rispetto alle dimensioni di funzionamento, individuazione di barriere e facilitatori, ...).
- il GLO invia il PEI definitivo (di norma entro fine ottobre), compilato in tutte le sue parti. L'articolazione del PEI deve tener conto di elementi di contesto che influiscono sulla quantificazione delle ore di ogni intervento (a titolo esemplificativo: capacità del/della bambino/bambina, numero di iscritti in sezione, composizione della classe e presenza di bambini/bambine BES, presenza di altri/altre bambini/bambine disabili in sezione,

presenza di altri interventi, orario di frequenza del/della bambino/bambina, aspetti organizzativi della sezione).

- In coerenza con quanto contenuto nella Delibera “Linee di indirizzo per un nuovo sistema integrato dei servizi per l’infanzia”, potranno essere previsti momenti di coprogettazione tra la Commissione Inclusione 06 e l’Impresa aggiudicataria sulle azioni di intervento e le risorse necessarie alla realizzazione del progetto di inclusione. La proposta viene sottoposta al vaglio e autorizzata dal Dirigente.

2.b L’ASSISTENZA SPECIALISTICA

La Città fornisce inoltre, nelle proprie scuole dell’infanzia, con le modalità ed i criteri descritti di seguito, l’assistenza educativa specialistica alla comunicazione e all’autonomia. Tale assistenza consiste in interventi che, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni di bambine, bambini e del contesto, concorrano a supportarle/i e accompagnarle/i nei passaggi fondamentali volti a:

- stimolare e favorire la cura del sé;
- conquistare l’autonomia dalle figure adulte di riferimento e dai pari;
- conquistare l’autonomia nella gestione dei compiti, del materiale personale e scolastico;
- favorire l’orientamento nel tempo e nello spazio;
- acquisire l’autoregolazione del comportamento;
- acquisire la possibilità di esprimere, anche in forma non verbale, informazioni, bisogni, desideri, stati d’animo e volontà;
- acquisire la possibilità di apprendere adeguate modalità di comunicazione all’interno di un contesto di regole condivise per favorire le relazioni sociali;
- acquisire o migliorare le competenze relazionali;

- partecipare alla vita della sezione e della scuola secondo modalità adeguate;
- potenziare le capacità attentive e di concentrazione;
- potenziare l'intelligenza emotiva attraverso le storie sociali.

Gli interventi si basano sulla diversificazione delle proposte per meglio rispondere alle esigenze dei/delle singoli/e bambini e bambine, anche tenendo conto della tipologia e della gravità della disabilità presente.

I percorsi devono operare sul contesto, oltretutto sul singolo/a bambino/bambina con disabilità, e pertanto con una alta valenza inclusiva e possono prevedere

- un lavoro diretto
- un supporto per il personale della sezione
- laboratori che coinvolgono l'intera classe.

Nei casi di lavoro diretto con il/la bambino/bambina con disabilità, si privilegia l' istituzione di una figura unica per il sostegno e l'assistenza educativa specialistica.

Nei limiti delle risorse disponibili, l'assistenza specialistica è fornita dalla Città in caso di indicazione specifica contenuta nelle documentazioni presentate dalle famiglie.

Negli altri casi la Commissione Inclusione 06 oltre a proporre una prima valutazione orientativa del livello di gravità, fatta salva la verifica delle risorse esistenti, può fornire indicazioni al GLO affinché consideri la necessità di assistenza educativa specialistica all'autonomia e alla comunicazione.

Con atto dirigenziale sono disciplinati le condizioni necessarie e la procedura da seguire per attivare il servizio in questione._

Per l'individuazione delle situazioni che necessitano di assistenza specialistica, nelle more di indicazioni nazionali e per rispondere in modo uniforme alle esigenze dei/delle bambini e bambine della città, la Commissione Inclusione 06, in analogia a quanto previsto nel

successivo capitolo 3 delle presenti Linee guida, si avvale dei seguenti criteri di priorità individuati per l'erogazione del servizio:

- bambini/bambine con disturbo pervasivo dello sviluppo con connotazione di gravità rispetto agli aspetti della relazione, della comunicazione e del comportamento;
- bambini/bambine con un grave disturbo del comportamento e della relazione, eventualmente associato ad altri deficit;
- bambini/bambine con grave ritardo mentale;
- bambini/bambine con grave deficit fisico associato ad altre problematiche;
- bambini/bambine con compromissioni medio-gravi inseriti in contesti di fragilità dovuti a disagio familiare, sociale, economico, culturale; per tale valutazione ci si avvarrà del progetto compilato su format al momento della richiesta.

Di norma, non è assegnato più di un intervento al singolo/a alunno/alunna, ad eccezione del supporto autismo, che può coesistere con altri interventi.

Alla luce di quanto sopra, compatibilmente con le risorse disponibili, si definiscono indicativamente le seguenti risorse da destinare all'assistenza educativa specialistica per l'autonomia e la comunicazione:

- interventi realizzati da una figura unica: da un minimo di 2 a un massimo di 8 ore settimanali
- interventi educativi con il gruppo classe: fino ad un massimo di 21 ore annuali
- supporto autismo rivolto a tutti gli adulti della sezione: fino a un massimo di 10 ore annuali che integrano le eventuali ore assegnate alla figura unica

3. L'ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO.

La formulazione *“assistenza per l'autonomia e la comunicazione”* appare per la prima volta nell'art. 13, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*. Oltre ai servizi forniti nei propri Servizi, la Città di Torino, pertanto, fornisce anche l'assistenza educativa specialistica alle scuole di propria competenza.

Tale obbligo, peraltro, è ribadito dal D Lgs 66/2017, così come modificato dal D Lgs 96/2019.

La premessa essenziale degli interventi oggetto della presente delibera si fonda sulla distinzione già prevista dalla circolare ministeriale 3390/2001, tutt'ora vigente, che alla luce della normativa individuava le *“tre tipologie di azioni che devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (.....) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato”*, e cioè:

- *gli interventi didattici*
- *l'assistenza educativa*
- *l'assistenza di base e igienica”*

L'art. 8 della legge 124/1999 nel sancire il passaggio del personale ATA dai ruoli degli Enti Locali allo Stato, ha trasferito la competenza dell'assistenza materiale, igienica e di base, agli istituti scolastici statali, residuando agli enti locali unicamente l'assistenza educativa specialistica per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione.

Ne consegue la prima importante distinzione tra l'assistenza educativa specialistica per l'esercizio dell'autonomia e della comunicazione personale e l'assistenza di base. Questa ultima ricomprende, infatti,

- *le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile,*

- *l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.*

Rimane quindi all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo d'Intesa tra Ministero P.I. con ANCI UPI UNCEM e OO.SS del 13/9/2000) come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale.

Va inoltre sottolineato che, proprio con riferimento alle tre tipologie di interventi citati dalla circolare 3390/2001, l'assistenza educativa specialistica, nel distinguersi dal lavoro didattico di competenza dell'insegnante, non va intesa come completamento orario rispetto alle ore di sostegno; si tratta infatti di un intervento educativo specifico, volto a sostenere l'autonomia e la comunicazione personale del/della bambino/bambina all'interno del contesto scolastico in un'ottica di corresponsabilità educativa.

Va precisato che, come già evidenziato nel presente provvedimento, nella parte dedicata agli interventi della Città nelle proprie scuole d'infanzia, essa consiste pertanto in interventi che, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'alunno/alunna e del contesto, concorrano a supportarlo/supportarla nei passaggi fondamentali volti a:

- stimolare e favorire la cura del sé;
- conquistare l'autonomia dalle figure adulte di riferimento e dai pari;
- conquistare l'autonomia nella gestione dei compiti, del materiale personale e scolastico,

- favorire l'orientamento nel tempo e nello spazio;
- acquisire l'autoregolazione del comportamento;
- acquisire la possibilità di esprimere, anche in forma non verbale, informazioni, bisogni, desideri, stati d'animo e volontà;
- acquisire la possibilità di apprendere adeguate modalità di comunicazione all'interno di un contesto di regole condivise per favorire le relazioni sociali;
- acquisire o migliorare le competenze relazionali;
- partecipare alla vita della classe e della scuola secondo modalità adeguate;
- potenziare le capacità attentive e di concentrazione;
- potenziare l'intelligenza emotiva attraverso le storie sociali;

Alla luce di quanto sopra, delineato l'ambito in cui si colloca l'assistenza specialistica secondo il modello del Comune di Torino, nelle more del completamento dell'iter definito dal decreto 66/2017, modificato dal DL 96/2019, con particolare riferimento a quanto espresso nel comma 5 bis dello stesso art 3:

“Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.”)

la Divisione Servizi Educativi opererà per contestualizzare gli interventi di assistenza educativa specialistica per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione all'interno dell'iter che in tutti questi anni ha guidato l'operato del Comune in un'ottica di governance, di buone prassi, di rispetto del principio di accomodamento ragionevole espresso dalla normativa e delle linee teoriche del modello bio-psico-sociale.

Al centro di tutti i processi che governano l'erogazione dei servizi rivolti alla disabilità si situano il rapporto ed il dialogo continuo con le scuole primarie e secondarie di primo grado della Città, in un continuum che investe la verifica delle attività in corso d'anno, la riflessione e condivisione, da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, sui nuovi bisogni che di anno in anno si presentano, con lo scopo di trovare soluzioni il più possibile adeguate e condivise. Il modello di intervento si basa sulla diversificazione degli interventiper meglio rispondere alle esigenze dei/delle singoli/e bambini/bambine e allievi/allieve, progettando percorsi che, a seconda del bisogno, prevedono un lavoro diretto, un supporto agli/alle educatori/educatrici e insegnanti o laboratori che coinvolgono l'intera sezione, lavorando quindi sul contesto oltreché sul/sulla singolo/a bambino/bambina e alunno/alunna con disabilità, e pertanto con una alta valenza inclusiva.

Tale differenziazione permette, inoltre, una gradualità degli interventi in relazione alla gravità dell'alunno/alunna:

- Progetti integrati scuola/CESM per alunni/alunne con importante disturbo dello spettro autistico o con situazioni di grande complessità dal punto di vista psicofisico. In accordo con la rete i progetti possono essere attuati nelle strutture CSM oppure presso la scuola frequentata;
- Finanziamento di progetti presentati dalle scuole in relazione ai bisogni specifici di alunni/alunne con significative problematiche intellettive, psicofisiche, del neurosviluppo, comportamentali e relazionali
- Interventi educativi con il gruppo classe basati sull'approccio delle Artiterapie anche per alunni/alunne con compromissioni lievi o medie intellettive, psicofisiche, del neurosviluppo, comportamentali e relazionali
- Supporto autismo: interventi previsti nell'infanzia, nelle classi prime della primaria e della secondaria di primo grado in presenza di un/una alunno/alunna con diagnosi dello spettro autistico con la finalità di lavorare sul contesto per permettere l'avvio del percorso

scolastico del ciclo di riferimento nel miglior modo possibile attraverso gli strumenti educativi forniti dall'esperta.

Il Servizio competente assicura l'assegnazione delle risorse, secondo le procedure e le tempistiche stabilite da apposite circolari da emanarsi annualmente, nei limiti delle disponibilità di Bilancio e alla luce del principio di accomodamento ragionevole, agli/alle alunni/alunne aventi diritto sulla base della documentazione, residenti nel Comune di Torino e frequentanti le scuole dell'infanzia e del primo ciclo.

Si terrà altresì conto di eventuali altri servizi attivi, al fine di preservare l'interesse del soggetto e di armonizzare le risorse ma anche, e soprattutto, di integrare in un continuum tutti gli interventi a sostegno del percorso di crescita, di autonomia e di sviluppo individuale, nella logica del progetto di vita previsto dalla L. 328/2000.

Sulla base della documentazione necessaria ai sensi di legge e di quanto emerso negli incontri annuali di programmazione e verifica con ogni singola Istituzione Scolastica, il gruppo tecnico, individuato dal Dirigente competente, procederà all'istruttoria delle richieste formulate dalle scuole e successivamente, sulla base delle risorse disponibili e dello storico, alla proposta di assegnazione dei finanziamenti e degli interventi.

In base alle richieste pervenute, per l'individuazione delle situazioni sulle quali intervenire attraverso l'attivazione di specifiche risorse, alla luce delle precedenti indicazioni circa le finalità da perseguire con gli interventi di assistenza specialistica, si individuano come destinatari prioritari di tali interventi le categorie di alunni sottoelencate in quanto soggetti in cui l'autonomia e la comunicazione personale risultano particolarmente compromessi, e di conseguenza l'inclusione nel gruppo dei pari e nella scuola:

- alunni/alunne con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo con connotazione di gravità rispetto agli aspetti della relazione, della comunicazione e del comportamento;

- alunni/alunne con un grave disturbo del comportamento e della relazione, eventualmente associato ad altri deficit;
- alunni/alunne con grave ritardo mentale;
- alunni/alunne con grave deficit fisico associato ad altre problematiche;
- alunni/alunne con compromissioni medio-gravi ma provenienti da realtà familiari e sociali di disagio e deprivazione o inseriti in classi particolarmente complesse e poco inclusive; per tale valutazione ci si avvarrà delle relazioni degli insegnanti della classe.

Di norma, non sarà assegnato più di un intervento al/alla singolo/a alunno/alunna, ad eccezione del supporto autismo, che può coesistere con altri interventi.

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE:

Alla luce di quanto precedentemente esposto, si delineano i criteri di massima che orientino la risposta possibile da parte dell'Ente, alla luce della domanda complessiva di risorse da destinare all'assistenza educativa specialistica per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione, formulata dal Dirigente scolastico, il quale, ai sensi dell'art 10, comma 3 del D. Lgs 96/2019: *“in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli Enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis”*.

- Progetti integrati CESM/Scuola per alunni/alunne con importante disturbo dello spettro autistico o con situazioni di grande complessità dal punto di vista psicofisico: di norma da 200 a 270 ore annuali.

- Progetti presentati dalla scuola ed attuati da un/una educatore/educatrice per l'intero arco dell'anno scolastico: di norma da 60 a 130 ore annuali, in relazione alla gravità espressa nel PDF e nel verbale INPS di accertamento dell'handicap.
- Progetti presentati dalla scuola attuati da esperti, con obiettivi specifici rispetto a peculiari necessità di intervento: di norma in coerenza con la richiesta della scuola e comunque fino a un massimo di 30 ore, in relazione alla gravità espressa nel PDF e nel verbale INPS di accertamento dell'handicap
- Interventi educativi con il gruppo classe basati sull'approccio delle Artiterapie, gestiti da esperti in possesso di specifico titolo: 21 ore annuali.
- Supporto autismo: 10 ore annuali rivolte al consiglio di classe.